

**STATUTO**  
**DELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA**  
**"COSENZA ACQUE S.P.A."**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Art.1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società per azioni a partecipazione totalitaria di capitale pubblico denominata:

**"Cosenza Acque S.p.A."**

**Art.2**

**SEDE**

La società ha sede nel Comune di Cosenza.

Essa potrà istituire, con l'osservanza delle norme di legge in materia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni institorie.

**Art.3**

**OGGETTO**

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di approvvigionamento, captazione, adduzione, accumulo e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Cosenza, per come individuato

dalla Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997, attuativa della legge n. 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per come riscritta dal D.Lgv. n. 152/2006.

La società ha altresì per oggetto la gestione dei servizi pubblici di approvvigionamento, captazione, adduzione, accumulo e distribuzione all'utenza delle acque per usi industriali ed agricoli nel medesimo Ambito Territoriale.

Nel dettaglio, la Società può svolgere attività di:

a. gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e commercializzazione delle acque per usi civili, industriali e agricoli;

b. gestione integrata degli impianti, delle reti e dei serbatoi nonché di qualsiasi altra opera afferente ai servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo, distribuzione, fognatura, smaltimento e depurazione dell'acqua per usi civili, industriali o agricoli;

c. progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione di opere, infrastrutture e impianti del Servizio Idrico Integrato;

d. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque civili, industriali e agricoli;

e. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di

produzione di energia da processi di trattamento di acque reflue e/o di loro residui;

f. progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la protezione dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;

g. tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano. A tal uopo la Società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.

h. ricerca e coltivazione di sorgenti di acque minerali nonché imbottigliamento e commercializzazione delle stesse;

i. autotrasporto di cose per conto proprio e di terzi;

j. raccolta, trasporto, in conto proprio e per conto terzi, e smaltimento di reflui liquidi, civili e industriali, e di fanghi derivanti di processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi che non pericolosi;

k. autoriparazione di mezzi propri e di terzi;

l. organizzazione e gestione dei servizi accessori connessi alla commercializzazione delle acque ed alla gestione complessiva del servizio idrico integrato intendendosi per

tali verifica dei consumi, l'emissione delle bollette, la riscossione delle tariffe e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo sociale e correlate alle disposizioni legislative e regolamentari di settore.

La società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici azionisti e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio dell'A.T.O. n. 1 di Cosenza.

La Società non può svolgere le proprie attività al di fuori del territorio del proprio ambito territoriale di riferimento A.T.O. n. 1 - Cosenza.

La società stessa può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 113 e 113/bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:

- creare apposite società di scopo;
- compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia, comunque ad esso connesse e/o ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, il tutto nei limiti della normativa

vigente;

- prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia anche reale, solo a favore di enti o società controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo;

- procedere all'assunzione, sia direttamente ed indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purché di prevalente carattere pubblico o di partecipazione pubblica;

Rientrano, infine, nell'oggetto sociale:

- la realizzazione di campagne informative finalizzate ad incentivare il corretto utilizzo delle risorse idriche ed il risparmio di dette risorse;

- la promozione di iniziative, anche di carattere culturale o socio-culturale, rivolte, anche indirettamente, a diffondere la cultura della conoscenza e della tutela delle opere idrauliche di particolare pregio storico o rilevanza tecnica.

#### **Art.4**

#### **DURATA**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

#### **TITOLO II**

#### **AFFIDAMENTO IN HOUSE - DOMICILIO**

#### **Art.5**

#### **AFFIDAMENTO IN HOUSE**

Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lett. "c" dell'art. 113 ovvero di cui all'art. 113-bis, comma 1, lett. "c" del T.U.E.L. e delle altre norme di legge, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

- a) la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici azionisti;
- b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto;
- c) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali azionisti, è prevista in atti attraverso lo statuto sociale, il contratto di servizio (v. art. 113, c. 11 del T.U.E.L.) e la carta dei servizi (ex art. 112, c. 3 del T.U.E.L.).

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

- a) gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;
- b) la vigilanza, attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo in aderenza alle previsioni dell'art. 2449, C.C., attraverso una nomina diretta o attraverso l'esercizio del consenso o di un voto di lista;
- c) i controlli, da effettuarsi come da contratto di servizio;
- d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e

quindi i coinvolgimenti degli azionisti locali come da statuto (contratto di servizio) per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società:

a) appronta il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente quello di riferimento; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato;

b) attua il controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio e per singolo ente locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale;

c) esegue report periodici riferiti ai problemi, alle proposte, ai progressi ed ai piani di azione (sino al prossimo report), particolarmente incentrati sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

In relazione al coinvolgimento degli enti locali, sarà cura del presidente del consiglio di amministrazione sottoporre i succitati strumenti di programmazione, controllo e reporting, ai legali rappresentanti degli azionisti in sede di Assemblea Ordinaria.

Il tutto al fine di consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi e alle previsioni dello statuto e degli strumenti convenzionali di volta in volta predisposti contratto di servizio-quadro e di contratto di servizio specifico, carta dei servizi.

#### **Art.6**

#### **DOMICILIO**

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **TITOLO III**

#### **CAPITALE E AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI**

#### **PATRIMONI DESTINATI**

#### **Art.7**

#### **CAPITALE E AZIONI**

Il capitale sociale è di euro 363.633,00 (euro trecentosessantatremilaseicentotrentatrè virgola zero) ed è diviso in numero 363.633 (trecentosessantatremilaseicentotrentatrè) azioni del valore nominale di euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Possono essere soci della società esclusivamente enti locali

ed altre società a totale partecipazione pubblica.

Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica del capitale sociale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in divieto della previsione di cui al precedente capoverso.

Tale riserva deve essere osservata anche in caso di vendita di azioni nonchè di aumento di capitale sociale.

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dagli amministratori nei termini e modi più convenienti ed opportuni.

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ognuna di essa dà diritto ad un voto in assemblea.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili.

L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria dei soci non può deliberare l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di società controllate fornite di diritti

patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto.

Gli strumenti finanziari non possono essere imputati a capitale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

L'aumento a titolo gratuito è deliberato dall'assemblea straordinaria, su proposta degli amministratori, mediante imputazione a capitale di riserve o fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

L'aumento del capitale sociale a pagamento è deliberato dall'assemblea straordinaria oppure dall'organo amministrativo, se delegato, mediante acquisizione di nuovo capitale di rischio, nel rispetto dei vincoli statutari.

La delibera di aumento può riguardare azioni della stessa categoria di quelle esistenti, oppure nuove categorie di azioni.

Quando il capitale sociale è rappresentato da azioni di categorie diverse è possibile emettere azioni di tutte le categorie, nel rispetto della proporzione esistente tra le

diverse categorie di azioni, oppure non osservare dette proporzioni e deliberare l'emissione solo di alcune categorie di azioni.

Se l'aumento arreca pregiudizio alle altre categorie di azionisti è necessario che la delibera di emissione sia specificamente approvata da parte delle assemblee speciali degli azionisti appartenenti alle categorie pregiudicate.

L'aumento può essere altresì realizzato mediante l'emissione di obbligazioni convertibili e di azioni ovvero mediante l'emissione di warrant, cioè di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

Se l'aumento di capitale si realizza nel corso dell'esercizio la delibera di aumento deve indicare il giorno di inizio del godimento delle azioni.

La delibera di aumento deve indicare il tipo di conferimento, il termine entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte ed il prezzo di emissione delle nuove azioni o dei diversi strumenti finanziari emessi a fronte dell'aumento di capitale.

Tale prezzo non può essere inferiore al valore nominale delle azioni emesse.

L'aumento può essere alla pari, se le azioni sono emesse al valore nominale, ovvero con sovrapprezzo.

La previsione di un sovrapprezzo obbliga i sottoscrittori

delle azioni di nuova emissione a pagare un maggior costo rispetto al valore nominale dei titoli sottoscritti.

L'imposizione di un sovrapprezzo rientra generalmente nella discrezionalità della società mentre è obbligatorio nel caso di aumento del capitale sociale deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Il sovrapprezzo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione ed il suo ammontare va a costituire una riserva specifica del patrimonio netto.

Prima di procedere, ai sensi dell'art.2438 c.c., all'esecuzione di una delibera di aumento del capitale sociale a pagamento gli amministratori devono verificare l'integrale liberazione delle azioni già emesse e l'inesistenza di perdite superiori al terzo del capitale.

Determinate le caratteristiche dell'aumento del capitale sociale l'assemblea straordinaria o l'organo amministrativo, se delegato, può adottare la delibera di aumento.

La sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale può essere immediata ed integrale oppure differita, con offerta delle azioni in opzione, salvo esclusione o limitazione per interesse societario, per necessità che l'aumento sia coperto mediante conferimenti in natura, per aumento del capitale sociale al servizio di un'emissione di obbligazioni convertibili in azioni e per aumento deliberato in occasione

di un'operazione di fusione.

Scaduto il termine per la raccolta delle sottoscrizioni gli amministratori devono verificare la sottoscrizione dell'aumento.

In caso di sottoscrizione parziale, se la delibera di aumento ne esclude la validità o nulla dispone in proposito, l'aumento non può essere eseguito e i conferimenti eventualmente già effettuati dovranno essere restituiti.

Se la delibera ammette invece la validità della sottoscrizione parziale l'aumento può essere eseguito.

Terminata la verifica della regolarità della sottoscrizione dell'aumento ed in caso di esecuzione dello stesso gli amministratori devono depositare presso il competente Registro delle Imprese l'attestazione dell'aumento del capitale eseguito unitamente al testo aggiornato dello statuto.

Dopo l'iscrizione dell'attestazione nel Registro delle Imprese può essere fatta menzione negli atti della società del nuovo capitale sociale e possono essere emesse ed assegnate ai sottoscrittori le azioni corrispondenti all'aumento.

#### **Art.8**

##### **STRUMENTI FINANZIARI**

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli

azionisti.

#### **Art.9**

##### **OBBLIGAZIONI**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

#### **Art.10**

##### **PATRIMONI DESTINATI**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

#### **TITOLO IV**

##### **FINANZIAMENTI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - RECESSO**

##### **UNICO SOCIO**

#### **Art.11**

##### **FINANZIAMENTI**

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **Art.12**

### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà darne comunicazione alla Società con lettera raccomandata nella quale dovranno essere precisati il prezzo, la parte acquirente e le condizioni relative alla cessione. Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni, proporzionalmente alle azioni già possedute.

Entro 30 (trenta) giorni dalla intervenuta comunicazione, che ha natura ricettizia, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente se intendono esercitare diritto di prelazione.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, le azioni potranno essere trasferite liberamente.

Le azioni costituiscono la frazione minima ed indivisibile di partecipazione al capitale sociale.

Ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore.

Possono sottoscrivere o acquistare azioni la Provincia di Cosenza e gli altri enti locali per un numero massimo pari alla metà degli abitanti residenti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.

Gli enti locali che sottoscrivono o acquistano anche una sola

azione diventano soci ed hanno diritto a partecipare alla vita della società, diventando destinatari dei vantaggi economici connessi alle azioni e sono soggetti ai relativi obblighi, in base alle azioni possedute.

In caso di creazione di categorie speciali di azionisti l'uguaglianza dei diritti si riferisce ai possessori di azioni appartenenti alla medesima categoria.

L'emissione delle azioni può avvenire solo dopo l'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Il titolo azionario legittima il possessore all'esercizio dei diritti sociali.

Esso circola secondo le regole dei titoli di credito con le modalità della girata o del transfert e può essere oggetto di diritti o vincoli, quali il pegno o l'usufrutto, ovvero di misure cautelari o esecutive, quali sequestro o pignoramento.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria deve preventivamente offrirla agli altri soci comunicando tutti gli elementi della proposta contrattuale di vendita ed in particolare il prezzo, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ed il nominativo del terzo possibile acquirente. Se gli altri soci non esercitano la prelazione il socio è libero di vendere le azioni ai terzi alle medesime condizioni dichiarate ai titolari del diritto di prelazione. La clausola opera anche se

il socio intenda vendere le azioni a un altro socio.

Il titolo azionario deve avere i requisiti dell'art.2354 c.c.

Il titolo azionario deve essere firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma può essere riprodotta anche meccanicamente.

I titoli possono essere unitari, se rappresentano un'unica azione, ovvero multipli, se rappresentano più di un'azione.

I diritti dei comproprietari per le azioni di proprietà comune devono essere esercitati da un unico rappresentante, ai sensi dell'art. 2347 c.c.

In caso di aumento del capitale sociale mediante l'emissione di azioni ordinarie, i possessori delle azioni alla data in cui la deliberazione di aumento viene iscritta nel Registro delle Imprese, hanno, sulle azioni di nuova emissione, diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, da esercitare con le modalità fissate dall'organo amministrativo, nel rispetto delle norme legislative in materia.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

I soci, a semplice richiesta dell'organo amministrativo, nel rispetto delle normative vigenti, possono infine mettere a disposizione della società mezzi finanziari sia in conto capitale che in conto mutuo, per meglio consentire il

raggiungimento dell'oggetto sociale.

### **Art.13**

#### **RECESSO**

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni indicate al primo e secondo comma dell'art. 2437 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Quando la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo secondo le modalità dell'art. 2437 bis c.c.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Si applica l'art. 2437 ter c.c.

Il procedimento di liquidazione delle azioni per le quali si esercita il recesso è regolato dall'art. 2437 quater c.c.; si specifica che il termine, del secondo comma di detto articolo, concesso per l'esercizio del diritto di opzione deve essere non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

### **Art.14**

## UNICO SOCIO

Si richiama l'art. 2362 c.c.

### TITOLO V

#### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

##### Art.15

#### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al secondo comma dell'articolo 2497 bis c.c.

### TITOLO VI

#### ASSEMBLEA - ASSEMBLEA ORDINARIA -

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

#### ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

##### Art.16

#### ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

##### Art.17

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate della legge e dal presente statuto.

In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

E' inderogabilmente riservato alla competenza dell'assemblea ordinaria quanto previsto al primo comma dell'art. 2364 c.c.

In ogni caso spettano alla competenza dell'assemblea ordinaria, a titolo esemplificativo:

a) l'approvazione dei piani strategici, industriali, economici e finanziari al fine di determinare gli indirizzi generali di gestione in ossequio a quanto già prestabilito nel piano d'ambito;

b) l'approvazione della stipula di joint-ventures di primaria rilevanza ed alleanze strategiche con terzi;

c) l'approvazione della stipula di accordi e/o convenzioni inerenti la gestione del servizio tra la società ed i soci;

d) l'approvazione nei limiti in cui sia consentito dalla legge di eventuali ulteriori specificazioni e modulazioni del piano tariffario rispetto alla tariffa di base determinata nel piano economico e finanziario dall'Autorità d'ambito;

e) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

f) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

g) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

h) l'assunzione di partecipazioni o cointeressenze in altre società che svolgono attività rientranti nell'oggetto sociale, o comunque rispetto ad esse connesse, complementari o

analoghe, da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

i) la nomina di un comitato consultivo non retribuito composto da un minimo di sette sino ad un massimo di quindici membri scelti tra i soci.

#### **Art.18**

##### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

E' di competenza dell'assemblea straordinaria quanto previsto dall'art.2365 c.c., nonché l'emissione di strumenti finanziari ed obbligazioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente statuto.

Sono inoltre di competenza dell'assemblea straordinaria le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Spettano alla competenza dell'assemblea straordinaria, a titolo esemplificativo:

- a) le modificazioni del presente statuto;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c..

## **Art.19**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e deve provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre quanto previsto

dall'art.2366 c.c., anche l'indicazione dei luoghi eventualmente collegati in via telematica con quello in cui si svolge l'assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli enti locali soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza.

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure, alternativamente, in almeno uno dei quotidiani Gazzetta del Sud, Il Quotidiano della Calabria, Calabria Ora, La Provincia Cosentina.

Se la società non ha fatto ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea, in deroga al comma precedente, può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti il collegio sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art.20**

##### **ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non potrà tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

#### **TITOLO VII**

##### **DETERMINAZIONE DEI QUORUM**

##### **NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

##### **NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM**

##### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

##### **RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

## **Art.21**

### **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

#### **QUORUM ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si applicano le norme di legge, e in particolare gli artt.2368 e 2369 c.c.

Si specifica che il quorum deliberativo è costituito, in prima e in seconda convocazione, dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **QUORUM ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Si applicano le norme di legge, e in particolare gli artt.2368 e 2369 c.c.

## **Art.22**

### **NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM**

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è

esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### **Art.23**

##### **RINVIO DELL'ASSEMBLEA**

Si richiama l'art.2374 c.c.

#### **Art.24**

##### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

I soci, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art.2370 c.c., devono esibire i propri titoli o i certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

Ai sensi del terzo comma dell'art.2370 c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli o dei certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino già iscritti.

#### **Art.25**

##### **RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

Salvo i divieti di cui all'art.2372 c.c., i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea, anche da terzi non soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non

può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società, né a società controllate o a loro dipendenti e membri degli organi di controllo o amministrativi.

## **TITOLO VIII**

### **PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE**

### **PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE - MODALITA' DI VOTO - ASSEMBLEE**

### **SPECIALI - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

#### **Art.26**

### **PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e ove

occorra anche uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto.

Si richiama l'art.2375 c.c.

#### **Art.27**

##### **PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE**

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

#### **Art.28**

##### **MODALITA' DI VOTO**

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **Art.29**

##### **ASSEMBLEE SPECIALI**

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni del presente statuto dettate in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale ha le competenze, nei limiti di compatibilità, di cui all'art.2415 c.c. nn.1-3-4-5, nonché delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene, nei limiti di compatibilità, ai sensi del secondo comma dell'art.2415 c.c.

La società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni, non può

partecipare all'assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt.2377 e 2379 c.c.

Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c., nei limiti di compatibilità.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

#### **Art.30**

#### **ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **TITOLO IX**

**COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - COMPOSIZIONE**

**DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO**

**AMMINISTRATIVO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

**AMMINISTRATORE DELEGATO E CONSIGLIERI DELEGATI - DELIBERE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art.31**

**COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La gestione dell'impresa, ordinaria e straordinaria, spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o, eventualmente, dal presente articolo.

**Art.32**

**COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

Gli amministratori possono anche essere non soci e devono essere scelti fra persone che abbiano comprovata competenza tecnica o amministrativa, per studi effettuati o per funzioni disimpegnate presso Enti o Aziende pubbliche o private.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organismo per l'espletamento del loro ufficio e salvo diverse disposizioni di legge, un

compenso annuo, la cui entità, una volta che sia fissata dall'assemblea dei soci, resta fissata anche per gli esercizi successivi, fatta salva diversa determinazione dell'assemblea.

La remunerazione degli amministratori, investiti di particolari cariche, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Qualora venga a mancare per una qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

### **Art. 33**

#### **NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Spetta all'assemblea ordinaria, nel rispetto del presente statuto e delle altre norme di legge, provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si richiama l'art. 2386 c.c., specificando che quando nel detto articolo si fa riferimento agli "amministratori nominati dall'assemblea" ci si intende riferire anche a quelli nominati

nell'atto costitutivo.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge e di quelli, eventualmente, previsti dall'art.33 del presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

#### **Art.34**

##### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea ordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza il Vice Presidente, se nominato, rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e resistere in giudizio, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, sia davanti alle giurisdizioni tributarie e amministrative in ogni grado nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per patrocinio della Società.

Qualora non sia stato nominato dall'assemblea ordinaria il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione e la sua carica è rinnovabile alla scadenza.

Lo stesso Presidente può ricoprire anche la carica di Amministratore Delegato.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati, ovvero

dall'amministratore più anziano di età.

#### **Art.35**

##### **AMMINISTRATORI DELEGATI**

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti dell'art.2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

L'amministratore delegato ovvero gli amministratori delegati durano in carica non oltre la scadenza del loro mandato di consiglieri di amministrazione.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui al quarto comma dell'art.2381 c.c.

I delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

#### **Art.36**

##### **DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che

ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale o da un terzo dei consiglieri che indichino le materie da trattare.

La convocazione è fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante telegramma o raccomandata A/R spediti almeno otto giorni prima della riunione; tale comunicazione va effettuata con le stesse modalità anche ai Sindaci della società.

Nel calcolo del termine dei cinque giorni non si computa il giorno fissato per la riunione, mentre si tiene conto del giorno di spedizione dell'avviso.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire, con le modalità sopra indicate, ma con un preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza degli amministratori aventi diritto di voto presenti alla riunione.

Non concorrono alla formazione del quorum deliberativo i consiglieri in conflitto di interessi, non aventi diritto al voto.

Concorrono alla formazione del quorum deliberativo i consiglieri che si astengono dalla votazione, essendo l'astensione assimilabile al voto contrario.

Il Presidente, verificato il raggiungimento del quorum deliberativo, proclama i risultati delle votazioni.

In caso di parità di voti prevale la volontà espressa dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale recante la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, qualora l'assistenza di quest'ultimo sia richiesta da chi presiede la riunione.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è inoltre validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice-presidente, se nominato; in mancanza, la presidenza può essere assunta dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Presidente dirige la discussione, che deve svolgersi in modo libero e ordinato.

I terzi possono partecipare allorquando la loro presenza è necessaria in relazione alle decisioni da assumere.

## **TITOLO X**

### **RAPPRESENTANZA SOCIALE - DIRETTORE GENERALE**

#### **Art.37 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il vice-Presidente ha la rappresentanza legale della società.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Art.38**

#### **DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale ha il compito di eseguire le decisioni dell'organo amministrativo, sotto la direzione e la vigilanza dello stesso, svolgendo anche attività di gestione.

Egli opera le proprie scelte e le trasmette agli organi

subordinati, controllandone la puntuale esecuzione, nell'ambito delle decisioni dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo a tempo determinato o indeterminato.

Il Direttore Generale gestisce la società con funzioni preminentemente esecutive e di attuazione tecnica ed operativa delle direttive strategiche delineate dall'organo amministrativo. Nell'esercizio di tali funzioni egli ha margini di autonomia decisionale sempre sotto il controllo e la vigilanza dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale può avere poteri rappresentativi. In tal caso la relativa procura contenente le attribuzioni deve essere depositata presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese per la necessaria pubblicità.

In mancanza di espressa attribuzione di poteri rappresentativi il Direttore Generale è privo di rappresentanza sociale.

## **TITOLO XI**

### **COLLEGIO SINDACALE - BILANCIO ED UTILI**

#### **Art. 39**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'art. 2403 c.c., ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, ne nomina il presidente e determina per

tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci.

Inoltre dovranno essere nominati due sindaci supplenti.

In caso di mancata determinazione da parte dell'assemblea, il compenso spettante ai componenti del collegio sindacale è determinato con riferimento alla media tra minimo e massimo previsti dalle tariffe professionali.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.27 del presente statuto.

## **BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale fino a che detta riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria, nel seguente modo:

- a) una quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dovrà essere reinvestita nelle attività previste dall'oggetto sociale;
- b) la quota residua potrà essere distribuita tra i soci a titolo di dividendo, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno di volta in volta fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dalla data dell'assemblea che ha deliberato la distribuzione dell'utile, si prescrivono a favore della società.

## **TITOLO XII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO**

#### **Art. 41**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, in particolare all'art.2484 c.c. Si specifica che il termine per la convocazione dell'assemblea, di cui al n.2 del primo comma dell'art.2484 c.c., è di trenta giorni.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e delibererà su quanto previsto alle lettere a-b-c di cui al primo comma dell'art.2487 c.c.

#### **Art.42**

##### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composti di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro venti giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro quarantacinque giorni dalla nomina. Deciderà in via irrituale, secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 2003 n.5.

Le controversie, non compromesse in arbitri, comunque connesse all'attività societaria saranno di esclusiva competenza del foro di Cosenza.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

**Art.43**

**RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente  
statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle  
altre leggi in materia.